



Procedura Internal Dealing

Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A.

Approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 30 marzo 2012

INDICE

1) Premesse.....	3
2) I Soggetti Rilevanti	3
3) Identificazione da parte della Società e delle Società Controllate dei dirigenti qualificabili come Soggetti Rilevanti e obblighi di informativa	6
4) Obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti	7
5) Modalità e termini di comunicazione delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti.....	8
6) Obblighi informativi della Società e adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società per conto dei Soggetti Rilevanti	8
7) Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni	10
8) Ulteriori obblighi di comportamento	10
9) Sanzioni.....	10
10) Entrata in vigore della Procedura <i>Internal Dealing</i> , accettazione della stessa e modifiche	11
Allegato 1	13
Normativa in materia di Internal Dealing	13
Regolamento di attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999.....	14
Allegato 2	17
Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196	17
Dichiarazione di autorizzazione all'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società	18
Allegato 3	19
SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7	19

1) Premesse

1.1. Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. (di seguito, la “**Società**”), in ottemperanza alle prescrizioni contenute nell’articolo 114, comma 7, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito, il “**TUF**”) e nelle relative disposizioni di attuazione di cui agli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito, il “**Regolamento Emittenti**”)¹ ha adottato la presente procedura (di seguito, la “**Procedura Internal Dealing**”) diretta a:

- (a) identificare i Soggetti Rilevanti (come definiti nel successivo paragrafo 2.1.1.) e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come definite nel successivo paragrafo 2.1.2.) e le operazioni da essi effettuate, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società o altri strumenti finanziari ad esse collegati, che devono essere comunicati alla CONSOB e al pubblico ai sensi delle citate previsioni normative;
- (b) determinare le modalità e i termini per la comunicazione alla CONSOB e al pubblico delle operazioni di cui al punto precedente;
- (c) identificare tra i dirigenti della Società, i Soggetti Rilevanti, obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dalle citate previsioni normative;
- (d) dare informazione ai Soggetti Rilevanti identificati ai sensi della precedente lettera (c) dell’avvenuta identificazione e degli obblighi di comunicazione connessi.

2) I Soggetti Rilevanti

2.1. Ai fini della Procedura *Internal Dealing* ed in conformità all’articolo 114, comma 7, del TUF e all’articolo 152-*sexies* del Regolamento Emittenti

2.1.1. Per soggetti rilevanti (di seguito, i “**Soggetti Rilevanti**”) si intendono:

- (a) gli amministratori e i sindaci della Società;
- (b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti della Società che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate² e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società, come identificati ai sensi del successivo paragrafo 3;
- (c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive future di una Società Controllata (come

¹ Una raccolta della normativa di riferimento vigente in materia di *internal dealing* è allegata sub Allegato 1.

² La definizione di informazione privilegiata è contenuta nell’articolo 181 del TUF, ai sensi del quale:

“1. (...) per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari.

2. In relazione ai derivati su merci, per informazione privilegiata si intende un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più derivati su merci, che i partecipanti ai mercati su cui tali derivati sono negoziati si aspettano di ricevere secondo prassi di mercato ammesse in tali mercati.

3. Un’informazione si ritiene di carattere preciso se:

a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà;

b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell’evento di cui alla lettera a) sui prezzi degli strumenti finanziari.

4. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di strumenti finanziari si intende un’informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

5. Nel caso delle persone incaricate dell’esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l’informazione trasmessa da un cliente e concernente gli ordini del cliente in attesa di esecuzione, che ha un carattere preciso e che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti di strumenti finanziari o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari”.

definita nel successivo paragrafo 2.1.3.) ed individuati ai sensi del successivo paragrafo 3 della Procedura *Internal Dealing*;

(d) chiunque detenga una partecipazione, calcolata secondo i criteri indicati nell'articolo 118 del Regolamento Emittenti³, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto;

(e) il soggetto che controlla, direttamente o indirettamente, la Società;

2.1.2. per persone strettamente legate ai Soggetti Rilevanti (di seguito, le "**Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti**") si intendono:

(a1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini di un Soggetto Rilevante;

(a2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla precedente lettera (a1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione⁴;

(a3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera (a1)⁵;

(a4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera (a1)⁶;

(a5) i *trust* costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera (a1).

2.1.3. In conformità all'articolo 152-*sexies* del Regolamento Emittenti, la qualificazione di "Società Controllata" spetta alla società direttamente o indirettamente controllata dalla Società, qualora il valore contabile della partecipazione nella Società Controllata rappresenti più del 50% dell'attivo patrimoniale della Società, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico approvato. Si precisa che per le società controllate indirettamente e comunque per le società nelle quali la partecipazione della Società avviene anche in via indiretta, occorre calcolare in primo luogo il valore effettivo della partecipazione detenuta dalla Società prendendo il valore contabile delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente in tali società, diluito, nel caso di partecipazioni indirette, per le quote di partecipazione nelle società interposte. Si rapporta poi tale valore al valore dell'attivo risultante dal bilancio civilistico della Società per verificare se tale rapporto supera o meno il 50%.

Al fine della verifica della rilevanza delle Società Controllate, il Soggetto Preposto (come definito nel successivo paragrafo 7), entro 15 giorni dall'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione del progetto di bilancio della Società, deve predisporre l'elenco delle società controllate direttamente ed indirettamente dalla Società, relativamente alle quali risulta superato il parametro sopra menzionato. Fermo

³ Si tiene pertanto conto sia delle Azioni delle quali un Soggetto Rilevante è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia di quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini sono anche computate sia le Azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti.

⁴ Per funzione di gestione si intendono i poteri di amministrazione, con la precisazione che nel caso di più amministratori il Soggetto Rilevante è titolare della funzione di gestione nel caso in cui più della metà del consiglio sia composto dal Soggetto Rilevante e/o dalle persone indicate alla precedente lettera (a1).

⁵ A tal fine si considerano le società nelle quali il Soggetto Rilevante o una persona a lui strettamente legata detenga una quota significativa della proprietà, in quanto solo in questo caso gli effetti economici di transazioni concluse dalla società possono essere riconducibili al soggetto stesso. In particolare si considera esistente una quota significativa quando al Soggetto Rilevante sia riconducibile una quota di diritti agli utili superiore al 50%.

⁶ Anche in questo caso, gli interessi economici equivalenti in una società di persone sono presenti quando il Soggetto Rilevante detiene, da solo o congiuntamente a Persone Strettamente Legate a lui, una quota superiore al 50% dei diritti agli utili.

quanto previsto dal successivo paragrafo 3.2., le comunicazioni da parte dei Soggetti Rilevanti delle Società Controllate dovranno essere effettuate a partire dal giorno di approvazione del bilancio da parte dell'assemblea degli azionisti della Società.

3) Identificazione da parte della Società e delle Società Controllate dei dirigenti qualificabili come Soggetti Rilevanti e obblighi di informativa

3.1. Ai fini dell'adempimento della Procedura *Internal Dealing* e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 152 *octies*, comma 8, lettera a), del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti di cui alla lettera (b) del paragrafo 2.1.1. sono identificati dal Soggetto Preposto fra i dirigenti della Società che soddisfano congiuntamente le seguenti condizioni:

- hanno regolare accesso ad informazioni privilegiate;
- detengono il potere di adottare decisioni di gestione strategiche, che possono incidere sulle prospettive future della Società o su singole linee di attività della Società che rappresentano la parte preponderante dell'attività complessiva della Società stessa;
- esercitano il suddetto potere decisionale in via autonoma e, dunque, in modo svincolato dall'approvazione da parte di altri organi della Società, non rilevando invece la circostanza che il potere decisionale sia esercitabile in via solitaria o collegiale.

3.2 Ai fini dell'adempimento della Procedura *Internal Dealing* e in osservanza degli obblighi previsti dall'articolo 152-*octies*, comma 8, lettera b), del Regolamento Emittenti, le Società Controllate sono tenute ad individuare fra i propri dirigenti i Soggetti Rilevanti di cui alla lettera (c) del paragrafo 2.1.1. fra i dirigenti che soddisfano congiuntamente le condizioni indicate nel precedente paragrafo 3.1. A tal fine il Soggetto Preposto, una volta individuate annualmente le Società Controllate ai sensi del precedente paragrafo 2.1.3., renderà noti alle stesse gli obblighi di cui al presente paragrafo e trasmetterà copia della Procedura *Internal Dealing*. Le Società Controllate, entro la data di approvazione del bilancio civilistico da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, avranno l'obbligo di:

- a) adottare una procedura conforme alla Procedura *Internal Dealing*, curando che la stessa sia accettata dai Soggetti Rilevanti, conformemente a quanto previsto dal successivo paragrafo 6.2;
- b) procedere ad individuare tra i propri dirigenti quelli qualificabili come Soggetti Rilevanti sulla base dei criteri indicati nel paragrafo 2.1.1.;
- c) comunicare al Soggetto Preposto l'elenco di tutti i Soggetti Rilevanti della Società Controllata, nonché ogni successiva variazione dell'elenco.

3.3. Il Soggetto Preposto informa tempestivamente i dirigenti della Società qualificati come Soggetti Rilevanti ai sensi della Procedura *Internal Dealing* dell'avvenuta identificazione e dei connessi obblighi di comunicazione previsti dalla legge e dalla Procedura *Internal Dealing*. I medesimi obblighi informativi devono essere adempiuti dalle Società Controllate.

3.4. Il Soggetto Preposto comunica al Consiglio di Amministrazione della Società con periodicità almeno annuale, ovvero alla prima riunione utile, in caso di modifica delle informazioni rilevanti a seguito di modificazioni e/o interruzioni dei rapporti con i dirigenti interessati, l'elenco dei dirigenti della Società qualificati come Soggetti Rilevanti. Per quanto riguarda le Società Controllate, il Soggetto Preposto, una volta individuate annualmente le stesse e ricevute le informazioni di cui al paragrafo 3.2., ne comunica l'elenco alla prima riunione utile del Consiglio di Amministrazione della Società.

4) Obblighi di comunicazione a carico dei Soggetti Rilevanti

4.1. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alla Società, alla CONSOB e al pubblico, nei termini e secondo le modalità indicati nel successivo paragrafo 5, le operazioni (di seguito, le “Operazioni”) di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio, compiute da loro stessi e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, aventi ad oggetto azioni emesse dalla Società (di seguito, le “Azioni”) o altri strumenti finanziari collegati alle azioni e precisamente:

- (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni;
- (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse;
- (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati nell'articolo 1, comma 3, del TUF⁷;
- (d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni;
- (e) le azioni non quotate emesse da Società Controllate dalla Società e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da (a) a (d) ad esse collegati;

4.2. Gli obblighi di comunicazione di cui al precedente paragrafo 4.1. non si applicano:

- (1) alle Operazioni il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di euro 5.000 nell'arco dello stesso anno solare. Per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti. L'importo di euro 5.000 è calcolato sommando tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione (ivi inclusa la conversione delle obbligazioni convertibili) o scambio relative alle Azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate da o per conto di un Soggetto Rilevante e da o per conto delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti;
- (2) le Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate a lui, mentre sono espressamente incluse nell'ambito di applicazione degli obblighi di comunicazione le Operazioni effettuate fra Soggetti Rilevanti;
- (3) le operazioni di prestito di Azioni, di costituzione di pegno e di usufrutto su Azioni;
- (4) le assegnazioni a titolo gratuito di Azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l'esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall'articolo 114 *bis* del TUF; sono invece comunicate le vendite delle Azioni rivenienti dall'esercizio di tali diritti dall'assegnazione gratuita.

5) Modalità e termini di comunicazione delle Operazioni da parte dei Soggetti Rilevanti

5.1. I Soggetti Rilevanti devono adempiere gli obblighi di comunicazione delle Operazioni compiute da essi o dalle Persone Strettamente Legate ad essi, secondo i seguenti termini e modalità:

5.1.1. i Soggetti Rilevanti indicati nelle lettere (a), (b) e (c) del paragrafo 2.1.1. comunicano le Operazioni alla CONSOB e alla Società entro 5 giorni di mercato aperto decorrenti dall'effettuazione dell'Operazione che ha comportato il superamento dell'importo di euro 5.000 di cui al precedente paragrafo 4.2.(1)⁸;

⁷ Tali sono:

- a) i contratti “*futures*” sulle Azioni e sui relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- b) i contratti di scambio a pronti e a termine (*swap*) su indici azionari (*equity swap*), anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- c) i contratti a termine collegati alle Azioni e ai relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- d) i contratti di opzione per acquistare o vendere le Azioni o gli strumenti finanziari indicati nelle precedenti lettere e i relativi indici, anche quando l'esecuzione avvenga attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) le combinazioni di contratti o di titoli indicati nelle precedenti lettere.

⁸ Nel computo del termine deve essere escluso il giorno in cui è stata effettuata l'operazione, con la precisazione che l'operazione si intende effettuata nel momento dell'avvenuto abbinamento dell'ordine con proposte contrarie e non nel momento della liquidazione dell'operazione.

5.1.2. i Soggetti Rilevanti indicati nelle lettere (d) ed (e) del paragrafo 2.1.1. comunicano le Operazioni alla CONSOB e le pubblicano mediante invio di un comunicato stampa alla Borsa Italiana, alla CONSOB e ad almeno due agenzie di stampa, entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione che ha comportato il superamento dell'importo di euro 5.000 di cui al precedente paragrafo 4.2.(1).

5.2. I Soggetti Rilevanti, ai sensi dell'art. 152-*octies*, comma 10, del Regolamento Emittenti, devono informare senza indugio le Persone Strettamente Legate ad essi, anche mediante consegna della Procedura *Internal Dealing*, delle condizioni e dei termini in base ai quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF, dalle disposizioni di attuazione e dalla Procedura *Internal Dealing* e dei conseguenti obblighi di comunicazione ai Soggetti Rilevanti delle Operazioni da essi compiute.

5.3. Per le Operazioni effettuate nell'ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un'istruzione del cliente Soggetto Rilevante, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il Soggetto Rilevante riceve la comunicazione da parte dell'intermediario delle operazioni stesse.

6) Obblighi informativi della Società e adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società per conto dei Soggetti Rilevanti

6.1. La Società deve pubblicare, mediante invio di un comunicato stampa alla Borsa Italiana, alla CONSOB e ad almeno due agenzie di stampa (obbligo assolto tramite NIS), le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti ai sensi del precedente articolo 4.1.1., entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

6.2. La Società provvederà, per conto dei Soggetti Rilevanti, all'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti della CONSOB, previa accettazione espressa da parte dei Soggetti Rilevanti della Procedura *Internal Dealing*, resa mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata *sub* Allegato 2. La Società provvederà altresì per conto dei Soggetti Rilevanti indicati nelle lettere (d) ed (e) dell'articolo 2.1.1., all'adempimento degli obblighi di comunicazione nei confronti del pubblico, previa accettazione espressa da parte dei Soggetti Rilevanti della Procedura *Internal Dealing*, resa mediante sottoscrizione della dichiarazione allegata *sub* Allegato 2. A tali fini, la Società:

6.1.1. comunica alla CONSOB e al pubblico, mediante invio di un comunicato stampa, alla Borsa Italiana, alla CONSOB e ad almeno due agenzie di stampa (obbligo assolto tramite NIS), le Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti indicati nelle lettere (a), (b) e (c) del precedente paragrafo 2.1.1. entro 5 giorni di mercato aperto decorrenti dall'effettuazione dell'Operazione;

6.1.2. comunica alla CONSOB e al pubblico, mediante invio di un comunicato stampa alla Borsa Italiana, alla CONSOB e ad almeno due agenzie di stampa (obbligo assolto tramite NIS), le Operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti indicati nelle lettere (d) ed (e) del precedente paragrafo 2.1.1. entro la fine del 15° giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione.

6.3. Le comunicazioni alla CONSOB da parte della Società sono effettuate mediante invio, da parte del Soggetto Preposto, del modulo di cui allegato 3, alternativamente, mediante:

- trasmissione a mezzo telefax al numero 06 8477612

- inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

INTERNALDEALING@CONSOB.IT

- il Network Information System
- le ulteriori modalità stabilite e pubblicate dalla CONSOB.

6.4. Le comunicazioni al pubblico da parte della Società sono effettuate mediante invio, da parte del Soggetto Preposto, del modulo di cui allegato 3 alle agenzie di stampa e alla Borsa Italiana, ovvero mediante il *Network Information System*.

6.5. Al fine di consentire alla Società di adempiere ai suddetti obblighi di comunicazione per conto dei Soggetti Rilevanti, gli stessi devono comunicare al Soggetto Preposto (come definito nel successivo paragrafo 7) le Operazioni effettuate nei seguenti termini:

6.5.1. nel caso dei Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (a), (b) e (c) del precedente paragrafo 2.1.1., tempestivamente e comunque entro il 3° giorno di calendario successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione oggetto di comunicazione;

6.5.2. nel caso dei Soggetti Rilevanti di cui alle lettere (d) ed (e) del precedente paragrafo 2.1.1., tempestivamente e comunque entro il 10° giorno di calendario del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'Operazione oggetto di comunicazione.

6.6. Resta inteso che i Soggetti Rilevanti si assumono ogni responsabilità ed onere derivante da omissioni, inesattezze o ritardi nelle comunicazioni alla CONSOB e al pubblico delle Operazioni in caso di inosservanza dei termini sopra indicati e delle connesse disposizioni contenute nella Procedura *Internal Dealing*.

7) Soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni relative alle Operazioni

7.1. Il soggetto preposto al ricevimento ed alla gestione delle informazioni relative alle Operazioni oggetto di comunicazione di cui all'art. 3.1., è [l'Investor Relator] (di seguito il "**Soggetto Preposto**").

7.2. I Soggetti Rilevanti inviano le informazioni relative all'Operazione da loro effettuata o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti utilizzando il modello allegato *sub* Allegato 3, completo di tutte le informazioni ivi indicate.

7.3. La comunicazione deve essere effettuata al Soggetto Preposto con una fra le seguenti modalità:

- inoltro della comunicazione via e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica:

investor.relations@ricchetti-group.com

- trasmissione della comunicazione a mezzo telefax al seguente numero:

0536-992794

- consegna *brevi manu* direttamente al Soggetto Preposto.

7.4. Il Soggetto Preposto fornirà al Soggetto Rilevante un riscontro, a mezzo telefax o e-mail, in ordine al ricevimento della comunicazione.

8) Ulteriori obblighi di comportamento

8.1. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti non effettuano Operazioni a decorrere dal quindicesimo giorno di calendario precedente la data di prevista per la convocazione del Consiglio di Amministrazione della Società chiamato a deliberare in merito all'approvazione del progetto di bilancio di esercizio, del bilancio consolidato, della relazione semestrale, della relazione trimestrale, degli ulteriori rendiconti e dati preconsuntivi. Il divieto si applica fino all'avvenuta diffusione al pubblico e al mercato delle informazioni relative alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione.

8.2. Il Consiglio di Amministrazione della Società, ovvero in caso di urgenza, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, si riserva la facoltà di prevedere deroghe al suddetto divieto per giustificati motivi e nel rispetto delle disposizioni vigenti, nonché di vietare o limitare il compimento di Operazioni da parte di alcuni o tutti i Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti in altri periodi dell'anno.

9) Sanzioni

9.1. La Procedura *Internal Dealing* ha efficacia obbligatoria e, pertanto, ogni Soggetto Rilevante è tenuto alla conoscenza ed all'adempimento delle disposizioni contenute nella stessa e all'adempimento degli obblighi di informazione nei confronti delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, ai sensi del paragrafo 5.2.

9.2. In caso di inosservanza da parte della Società degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione di cui agli articoli da 152-*sexies* a 152-*octies* del Regolamento Emittenti, come indicati nel paragrafo 6.1. della Procedura *Internal Dealing*, è prevista l'applicazione nei confronti della Società medesima o, se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, nei confronti di tale persona, della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 500.000 (articolo 193, comma 1, del TUF).

9.3. La stessa sanzione si applica ai Soggetti Rilevanti e alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti in caso di violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione di cui agli articoli da 152 *sexies* a 152 *octies* del Regolamento Emittenti, riportati nei paragrafi 4 e 5 della Procedura *Internal Dealing* (articolo 193, comma 1 *bis*, del TUF).

9.4. La violazione delle disposizioni contenute nella Procedura *Internal Dealing* può inoltre costituire inadempimento ai doveri inerenti il rapporto di lavoro o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro e può comportare il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione della stessa, ovvero la revoca per giusta causa dalle cariche sociali ricoperte dall'autore della violazione.

10) Entrata in vigore della Procedura Internal Dealing, accettazione della stessa e modifiche

Gli obblighi informativi e le procedure previste nella presente Procedura di *Internal Dealing* entrano in vigore con decorrenza e con riferimento alle operazioni poste in essere dal giorno di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società nel Mercato telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione provvede a modificare e/o integrare le disposizioni della Procedura *Internal Dealing* al fine di adeguare la stessa ad eventuali modifiche della normativa di riferimento, ad eventuali modifiche organizzative della Società o del gruppo di riferimento, ovvero al fine di incrementare e migliorare la trasparenza e l'informativa verso il pubblico in merito alle Operazioni compiute dai Soggetti rilevanti e dalle Persone Strettamente Legati ai Soggetti Rilevanti.

Il Soggetto Preposto porterà tempestivamente a conoscenza dei Soggetti Rilevanti eventuali modifiche e/o integrazioni della Procedura *Internal Dealing* e curerà che il testo modificato e/o integrato della Procedura *Internal Dealing* venga debitamente accettato dai Soggetti rilevanti.

Allegato 1

Normativa in materia di *Internal Dealing*

D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

Articolo 114 (*Comunicazioni al pubblico*), comma 7

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate indicate al comma 1 e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato, devono comunicare alla CONSOB e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall'emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla CONSOB con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004. La CONSOB individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l'emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma.

Articolo 193 (*Informazione societaria e doveri dei sindaci e delle società di revisione*), comma 1 e comma 1-bis

1. Nei confronti di società, enti o associazioni tenuti a effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 113, 114 e 115 è applicabile la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli medesimi o delle relative disposizioni applicative. Si applica il disposto dell'articolo 190, comma 3. Se le comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di violazione la sanzione si applica nei confronti di quest'ultima.

1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1 soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo presso le società e gli enti che svolgono le attività indicate all'articolo 114, commi 8 e 11, nonché i loro dipendenti, e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonché di quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.

Regolamento di attuazione del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999

Art. 152-sexies (*Definizioni*)

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "emittente quotato": le società indicate nell'articolo 152-septies, comma 1, del presente regolamento;

b) "strumenti finanziari collegati alle azioni":

b.1) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni;

b.2) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse;

b.3) gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati dall'articolo 1, comma 3, del Testo unico;

b.4) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni;

b.5) le azioni quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

b.6) le azioni non quotate emesse da società controllate dall'emittente quotato, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da b.1) a b.4) ad esse collegate;

c) "soggetti rilevanti":

c.1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo di un emittente quotato;

c.2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente quotato;

c.3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società

controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente quotato, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente quotato, come risultante dall'ultimo bilancio approvato;

c.4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118, pari almeno al 10 per cento del capitale sociale dell'emittente quotato, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni altro soggetto che controlla l'emittente quotato;

d) "persone strettamente legate ai soggetti rilevanti":

d.1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei soggetti rilevanti;

d.2) le persone giuridiche, le società di persone e i *trust* in cui un soggetto rilevante o una delle persone indicate alla lettera d.1) sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione;

d.3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un soggetto rilevante o da una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1);

d.5) i *trust* costituiti a beneficio di un soggetto rilevante o di una delle persone indicate alla lettera d.1).

Art. 152-septies (Ambito di applicazione)

1. L'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applica:

a) alle società italiane emittenti azioni negoziate nei mercati regolamentati italiani o comunitari;

b) alle società che non abbiano sede in uno stato comunitario che sono tenute a depositare in Italia le informazioni annuali relative alle azioni ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2003/71/CE.

2. Gli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico si applicano alle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di azioni o di strumenti finanziari collegati alle azioni.

3. Non sono comunicate:

a) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i cinquemila euro entro la fine dell'anno; per gli strumenti finanziari collegati derivati l'importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti;

b) le operazioni effettuate tra il soggetto rilevante e le persone ad esso strettamente legate;

c) le operazioni effettuate dallo stesso emittente quotato e da società da esso controllate.

4. L'importo indicato al comma 3, lettera a), è calcolato sommando le operazioni, relative alle azioni e agli strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate per conto di ciascun soggetto rilevante e quelle effettuate per conto delle persone strettamente legate a tali soggetti.

Art. 152-octies (Modalità e tempi della comunicazione alla CONSOB e al pubblico)

1. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano alla CONSOB le operazioni sulle azioni e sugli strumenti finanziari collegati, compiute da loro stessi e dalle persone strettamente legate entro cinque giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione.

2. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettere c.1), c.2) e c.3) comunicano all'emittente quotato le operazioni indicate al comma 1 entro i termini ivi stabiliti.

3. L'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni ricevute ai sensi del comma 2, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento.

4. I soggetti rilevanti indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.4) comunicano alla CONSOB e pubblicano, con le modalità previste dall'articolo 66, comma 2 le informazioni indicate al comma 1, entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l'operazione.

5. La comunicazione al pubblico prevista dal comma 4 può essere effettuata, per conto dei soggetti rilevanti ivi indicati, dall'emittente quotato, a condizione che, previo accordo, tali soggetti rilevanti inviino le informazioni indicate al comma 1 all'emittente quotato, nei termini indicati al comma 4. In tal caso l'emittente quotato pubblica, con le modalità previste dall'articolo 66, commi 2 e 3, le informazioni entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti soggetti rilevanti.

6. La comunicazione alla CONSOB prevista dai commi 1 e 4 può essere effettuata, per conto di tutti i soggetti rilevanti, dall'emittente quotato entro i termini, rispettivamente, indicati nei predetti commi.

7. Le comunicazioni previste dai precedenti commi sono effettuate secondo le modalità indicate nell'Allegato

8. Gli emittenti quotati e le società da questi controllate, indicate nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c.3), devono:

a) istituire una procedura diretta a identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati a effettuare le comunicazioni previste dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico, come individuati nello stesso articolo e nel presente Titolo;

b) dare informazione ai soggetti identificati ai sensi della lettera precedente dell'avvenuta identificazione e degli obblighi connessi.

9. Gli emittenti quotati devono individuare il soggetto preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione al mercato delle informazioni previste dal presente Titolo.

10. I soggetti rilevanti rendono nota alle persone strettamente legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del Testo unico.

Allegato 2

Dichiarazione di piena conoscenza ed accettazione della Procedura Internal Dealing e di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a
residente in....., Via/Piazza, nella propria qualità di

dichiara e attesta

- di essere a conoscenza e di riconoscere la propria qualificazione quale Soggetto Rilevante ai sensi dell'articolo 114, comma 7, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'articolo 152 *sexies* del regolamento concernente la disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**");

- di aver ricevuto copia della Procedura *Internal Dealing* e di averne letto e pienamente compreso le disposizioni;

- di essere consapevole degli obblighi giuridici posto a suo carico dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dagli articoli da 152 *sexies* a 152 *octies* del Regolamento Emittenti, nonché dalla Procedura *Internal Dealing* e delle sanzioni previste in caso di inosservanza degli obblighi stessi;

- di impegnarsi, per quanto di propria competenza, alla piena e puntuale osservanza suddette disposizioni;

acconsente

- al trattamento dei propri dati personali ai fini dell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dagli articoli da 152 *sexies* a 152 *octies* del Regolamento Emittenti, nonché dalla Procedura *Internal Dealing*.

(Luogo e data)

(Firma)

* * * * *

Dichiarazione di autorizzazione all'adempimento degli obblighi di comunicazione da parte della Società (*)

Il/La sottoscritto/a....., nato/a a
residente in....., Via/Piazza, nella propria qualità di

accetta

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 114, comma 7, del TUF e dagli articoli da 152 *sexies* a 152 *octies* del Regolamento Emittenti, nonché dalla Procedura *Internal Dealing*, venga posto in essere da Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. per suo conto. A tale fine, si impegna a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura *Internal Dealing*, le Operazioni oggetto di comunicazione e altresì a tenere indenne Gruppo Ceramiche Ricchetti S.p.A. da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte sua degli obblighi previsti dalla Procedura *Internal Dealing*.

(Luogo e data)

(Firma)

* Da compilare e sottoscrivere esclusivamente nel caso in cui si intenda avvalersi della facoltà prevista dal paragrafo 6 della Procedura *Internal Dealing*.

Allegato 3

SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 152-octies, comma 7

1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE						
1.1 DATI ANAGRAFICI						
SE PERSONA FISICA						
COGNOME	NOME		PROVINCI A DI NASCITA *		SESSO *	
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA * (gg/mm/aa a a)	COMUNE DI NASCITA *	PROVINCI A DI NASCITA *		STATO DI NASCITA *	
DOMICILIO PER LA CARICA *						
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST						
RAGIONE SOCIALE						
CODICE FISCALE *	FORMA GIURIDICA *	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *				
SEDE LEGALE *						
1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L'EMITTENTE QUOTATO						
C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO					S/N	
C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL'EMITTENTE QUOTATO					S/N	
C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL'EMITTENTE QUOTATO					S/N	
C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI SU MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL'EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO					S/N	

3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI										
3.1 NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI										
PERSONA RILEVANTE										S/N
PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE)										S/N
PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE										S/N
3.2. DATI ANAGRAFICI 1										
SE PERSONA FISICA										
COGNOME	NOME			PROVINCI A DI NASCITA *	SESSO *					
CODICE FISCALE *	DATA DI NASCITA * (gg/mm/aa a a)	COMUNE DI NASCITA *			STATO DI NASCITA *					
RESIDENZA ANAGRAFICA										
SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST										
RAGIONE SOCIALE										
CODICE FISCALE *	FORMA GIURIDICA *	DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) *								
SEDE LEGALE *										

informazioni da inserire solo nel caso in cui l'invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime